

Formazione del personale in periodi di emergenza

In risposta al quesito pervenuto in merito alla presenza di proroghe o di deroghe legislative dall'obbligo di formazione dei lavoratori, compreso il loro aggiornamento, in questa fase di emergenza correlata all'epidemia di COVID-19, si precisa che, al momento, non risulta emanato alcun provvedimento legislativo.

Ad oggi, pertanto, si ritiene che le uniche risposte formulabili, per le attività formative per le quali è prevista l'erogazione in presenza, siano quelle di seguito indicate, che tengono conto, in vigenza di una legislazione non modificata, della contemporanea necessità, per le aziende, di svolgere attività essenziali per la collettività e di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Premesso quanto sopra, si ritiene - in particolare per gli operatori temporaneamente non abilitati all'uso delle attrezzature di cui all'articolo 73 del d.lgs. n. 81/2008 per i quali è prevista una formazione teorica e pratica - che:

1. ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta, ai sensi del punto 3 della circolare n. 12/2013, la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici **possano essere effettuate anche in aula;**
2. che, ai sensi dell'Accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012, **la videoconferenza è da considerarsi come modalità in presenza;**
3. che, pertanto, si ritiene sia possibile effettuare anche l'aggiornamento degli argomenti dei moduli pratici per il tramite della videoconferenza, da considerarsi, a tutti gli effetti, formazione in presenza, garantendo l'interazione tra docente e discenti, possibilmente con l'utilizzo di filmati a carattere pratico.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

